



Provincia di Biella

AVVISO PUBBLICO

Biella, data del protocollo

Oggetto:	Avviso per la presentazione delle candidature per la designazione di una terna di candidati, nel cui ambito il Consiglio di Indirizzo della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO nominerà un componente del Consiglio stesso in rappresentanza delle Province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania.
-----------------	---

SI COMUNICA

che, a seguito della nomina di un componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino alla carica di Consigliere di Amministrazione, lo stesso è decaduto, in via automatica, dalla carica di Consigliere di indirizzo;

che la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino deve pertanto provvedere alla sostituzione dello stesso, adottando le procedure di nomina previste dagli artt. 12 e 13 del vigente Statuto della Fondazione;

che alle Province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania, di concerto, è demandato il compito di designare una terna di candidati, nel cui ambito il Consiglio di Indirizzo provvederà alla nomina del sostituto;

PREMESSO CHE:

Sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino:

“Art. 3 - Scopi

- 1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, orientando la propria attività e destinando le risorse disponibili preminentemente nei settori - di seguito complessivamente denominati “settori rilevanti” - della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. Può intervenire in altri settori di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico [...]*
- 2. Le finalità di cui al comma precedente saranno prevalentemente perseguite nell'ambito delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, che ne rappresentano il territorio di tradizionale operatività.*
- 3. La Fondazione può comunque sostenere iniziative riconducibili ai settori sopra indicati anche nel resto d'Italia e all'estero.*
- 4. Nella destinazione delle risorse la Fondazione assicura in ogni caso il rispetto di quanto previsto all'art.15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.*

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale.

Art. 8 - Requisiti, indipendenza, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti di interesse

1. I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica.

2. Il presente statuto e il regolamento di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei ad assicurare che i componenti degli organi della Fondazione siano in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di elevati requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza, intesi anche come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, con specifico riguardo alle attività della Fondazione e con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse, e che le procedure di nomina siano funzionali alla salvaguardia dell'indipendenza e della terzietà dell'Ente. I componenti degli organi della Fondazione concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione. Agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l'organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento dell'Ente.

3. Il presente statuto e il regolamento di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei a garantire la presenza negli organi del genere meno rappresentato.

4. La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile con quella di membro di altri organi. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

5. I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.

6. Ai componenti degli organi della Fondazione si applicano inoltre i divieti di cumulo con cariche in altre fondazioni costituite in ottemperanza al Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché quelli di cumulo con altre cariche eventualmente stabiliti dalla legge o dall'Autorità di Vigilanza.

7. Non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa, come previsto all'art. 9 seguente:

- a) coloro che non hanno o perdono i requisiti previsti ai commi precedenti del presente articolo;
- b) il coniuge, i parenti e affini fino al secondo grado incluso dei membri degli organi della Fondazione;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- d) il Direttore Generale della Società bancaria conferitaria;

e) coloro che ricoprono la carica di amministratore o di componente dell'organo di controllo degli enti cui lo statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione; f) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente che li ha designati;

g) coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione;

h) coloro che nel biennio precedente siano stati dichiarati decaduti dalla carica ricoperta in uno degli organi della Fondazione, salvo il caso di cui al precedente comma 4;

i) coloro che ricoprono la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione;

l) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi le seguenti cariche pubbliche: sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente di provincia o consigliere provinciale, presidente e componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo;

m) non possono inoltre essere designati, quali partecipanti alle terne di cui al successivo art. 12, commi 2 e 3, coloro che, al momento della designazione, ricoprono la posizione di vertice dei soggetti designanti.

8. Le esclusioni di cui al presente articolo, comma 5 e comma 7 lettere b), e), h), l) e m), nonché l'esclusione di cui al comma 9 primo periodo, operano anche riguardo la formazione delle terne di candidature di cui al successivo art. 12, commi 2 e 3 e, in caso di inosservanza, la designazione è considerata come non effettuata con applicazione di quanto previsto al successivo art. 13.

9. Allo stesso modo non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria; non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione in società concorrenti della conferitaria o di società del suo gruppo.

10. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono altresì ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.

11. Costituisce causa di decadenza dalla carica di organo della Fondazione l'assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli enti locali territoriali. Il componente di un organo della Fondazione che sia incorso in tale decadenza non potrà essere eletto all'interno degli organi della Fondazione né con riferimento al mandato in corso al momento della decadenza né con riferimento al mandato immediatamente successivo.

12. Entro trenta giorni dal proprio insediamento, ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, assumendo, entro trenta giorni dalla verifica, le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

13. I membri degli organi della Fondazione dovranno a pena di decadenza dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle eventuali cause di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, nonché delle eventuali cause di sospensione che li riguardino.

14. I membri di organi della Fondazione che ritengano di avere un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza, che valuterà l'effettiva esistenza del conflitto, e qualora esso venga ritenuto esistente devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti. In caso di conflitto permanente e non contingente i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni all'organo di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo. Per quanto riguarda il Segretario Generale la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma il membro in conflitto di interessi risponde inoltre personalmente dei danni cagionati alla Fondazione.

Art. 9 - Decadenza

1. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, le carenze di requisiti o i conflitti di interesse permanenti di cui all'art. 8 comportano la decadenza dalla carica. Decadono altresì dalla carica i componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute a cui sono per statuto o per legge obbligati a partecipare.

2. La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo cessazione delle cause di decadenza entro il detto termine. [...]

Art. 10 - Sospensione

1. Costituiscono cause di sospensione nei confronti dei componenti degli organi della Fondazione le medesime cause di sospensione previste con riferimento alle cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.

In tali casi la sospensione si applica per l'intera durata delle misure di cui sopra.

2. La sospensione è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o constatazione dei suoi presupposti.

Art. 11 - Durata delle cariche

1. I componenti del Consiglio di Indirizzo durano in carica cinque esercizi, compreso quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi, compreso quello di nomina e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

4. Non è computato nel numero di mandati consecutivi quello espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

5. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo della Fondazione nel quale essi sono stati espletati, può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

6. I componenti degli organi della Fondazione eventualmente nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa in corso di mandato restano in carica fino a quando avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Art. 12 - Composizione

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da diciotto Consiglieri, scelti con modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.

2. Di essi nove sono espressione del territorio di riferimento della Fondazione e vengono nominati come segue:

- a) due nell'ambito di due terne designate dalla Regione Piemonte;
- b) uno nell'ambito di una terna designata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- c) due nell'ambito di due terne designate dal Comune di Torino;
- d) uno nell'ambito di una terna designata dalla Città metropolitana di Torino;
- e) uno nell'ambito di una terna designata dalla Provincia di Cuneo;
- f) uno nell'ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Asti e Alessandria;
- g) uno nell'ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania.

3. I restanti nove Consiglieri vengono nominati come segue tra personalità che, grazie all'apporto della loro professionalità, competenza ed esperienza, possano efficacemente contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione:

- a) uno nell'ambito di una terna designata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino;
- b) uno nell'ambito di una terna designata dalla Conferenza Episcopale Piemontese, sentita la propria Sezione Regionale Arte e Beni Culturali;
- c) due nell'ambito di due terne designate dal Comitato Regionale Universitario del Piemonte;
- d) uno nell'ambito di una terna designata dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) del Piemonte, al fine di garantire una adeguata rappresentatività territoriale;
- e) uno nell'ambito di una terna designata dall'European Foundation Centre, da individuarsi tra soggetti residenti in Piemonte o in Valle d'Aosta che non abbiano rivestito, negli ultimi quattro anni, la carica di Presidente, di componente dell'organo di amministrazione o di Segretario Generale di una Fondazione di origine bancaria di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
- f) tre cooptati dal Consiglio di Indirizzo uscente, tra personalità di chiara e indiscussa fama, in possesso di specifici requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza idonei ad assicurare la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento indicati nel presente statuto ovvero nella gestione delle risorse economico finanziarie. Nell'individuazione di tali componenti si tiene conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato. Le procedure dirette alla selezione dei componenti cooptati sono disciplinate dal regolamento di funzionamento degli organi in modo da assicurare il rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di criteri selettivi idonei a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. L'elezione di ciascuno dei consiglieri cooptati ha luogo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Indirizzo in carica. Qualora per tre votazioni successive non si raggiunga la maggioranza

richiesta, la nomina del consigliere o dei consiglieri ancora da designare sarà effettuata dal Presidente della Corte d'Appello di Torino.

4. La designazione non comporta rappresentanza, ovvero partecipazione, negli organi della Fondazione, degli enti designanti. È escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato, revoca compresa.

Art. 13 - Procedura di nomina

Almeno 180 giorni prima della data di scadenza del Consiglio di Indirizzo, il Presidente provvede ad invitare gli enti designanti a comunicare, entro il termine del sessantesimo giorno precedente la detta scadenza, le sopraindicate rose di candidati per ciascun membro di loro competenza [...]

Art. 14 - Competenze

Il Consiglio di Indirizzo è investito della determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, [...]

Art. 15 - Funzionamento e deliberazioni

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno otto componenti in carica o il Collegio Sindacale. [...]

Art. 22 - Indennità, compensi e rimborsi

1. Nella determinazione dei corrispettivi economici, comunque essi siano denominati, ai componenti dei propri organi la Fondazione individua con proprio regolamento criteri idonei ad assicurarne la coerenza con la natura istituzionale, le finalità e gli scopi dell'Ente, con la sua dimensione patrimoniale e operativa e con l'assenza di finalità lucrative, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

2. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta una indennità di carica costituita da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni.[...]

4. Ai componenti degli organi della Fondazione spetta altresì il rimborso, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico. [...]

Vista la nota trasmessa dal Presidente della Fondazione CRT, acquisita con prot. n. 12029 del 04/06/2021, con la quale veniva richiesta l'individuazione di una terna di candidati per le finalità di cui ai citati articoli dello Statuto della Fondazione;

TUTTO CIO' PREMESSO:

SI INVITANO

gli interessati in possesso dei requisiti di seguito elencati a proporre apposita domanda corredata da dettagliato curriculum vitae dal quale si evinca la necessaria competenza alla eventuale rappresentanza.

REQUISITI:

Occorre che i candidati:

a) siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale/Provinciale di cui al Capo II del D.Lgs 267/2000 (v. DCP n. 3 del 01/02/2017);

b) siano in possesso di requisiti di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica, preferibilmente fra persone con un'adeguata esperienza nella attività della Fondazione con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse;

c) siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25 del D.Lgs 01/09/1993, n. 385 e dall'art. 13 del D.Lgs 24/02/1998, n. 58 e relativi decreti di attuazione (in particolare il D.M. 18/03/1998, n. 144 e il D.M. 11/11/1998, n. 468).

INVIO DELLE CANDIDATURE

La proposta di candidatura, contenente l'indicazione dei requisiti previsti, deve essere compilata e sottoscritta dai candidati, utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato A) e allegando il proprio curriculum vitae.

La proposta di candidatura, corredata da dettagliato **curriculum vitae** e dalle **dichiarazioni da rendere secondo apposito modello allegato (Allegato A)**, dovrà pervenire presso la sede della Provincia di Biella attraverso la seguente modalità:

- spedizione, esclusivamente in via telematica, alla Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/06/2021**. Si specifica che il sistema riceve anche la corrispondenza elettronica proveniente da caselle di posta non certificate. L'Amministrazione provinciale declina ogni responsabilità in ordine a pec inviate entro data e ora di scadenza, ma consegnate sul server dell'Amministrazione oltre i termini indicati.

Gli interessati devono essere in possesso, all'atto di presentazione della domanda, di requisiti tali da permettere l'assolvimento dei compiti di amministrazione da svolgersi, come *supra* elencati.

L'Amministrazione Provinciale si riserva di valutare, a propria discrezione, i *curricula vitae* che perverranno.

Le informazioni connesse o strumentali alla designazione di cui trattasi, con specifico riguardo al trattamento dei dati personali, saranno utilizzate nel rispetto delle disposizioni del Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE - Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche, e verranno trasmesse agli organismi competenti ad effettuare la nomina, nonché inseriti nelle banche dati e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente per il perseguimento degli adempimenti di trasparenza obbligatori per legge (D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.).

La presentazione della candidatura non costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai partecipanti alcun diritto o pretesa alla nomina, atteso che l'attribuzione dell'incarico si configura come esercizio di discrezionalità amministrativa.

Il presente avviso è disponibile in internet al sito www.provincia.biella.it

Per ogni altro chiarimento o informazione gli interessati possono telefonare ai seguenti numeri: 015-8480721 015-8480776.

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI BIELLA
Gianluca FOGLIA BARBISIN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Oggetto:	Presentazione di candidatura per la designazione di una terna di candidati, nel cui ambito il Consiglio di Indirizzo della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO nominerà un componente del Consiglio stesso in rappresentanza delle Province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania.
	(da presentare entro le ore 12:00 del 24/06/2021)

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(CODICE FISCALE)

nato/a a _____ (luogo) _____ (prov.) () il ____/____/____

residente a _____ (luogo) _____ (prov.) in via _____ (indirizzo)

domiciliato a _____ (luogo) _____ (prov.) in via _____ (indirizzo)

tel. _____ cell. _____ e-mail _____

P.E.C. _____

PRESENTA

ai sensi degli indirizzi deliberati dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n. 03 del 01/02/2017, la propria candidatura per la designazione di una terna di candidati, nel cui ambito il Consiglio di Indirizzo della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO nominerà il componente del Consiglio stesso **in rappresentanza delle Province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania**, il quale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, e con indennità di carica costituita da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, e preso atto dell'avviso per la presentazione delle candidature predisposto dalla Provincia di Biella

DICHIARA

- 1) di aver preso visione dell'avviso pubblico indicato in oggetto e di averne compreso il contenuto;
- 2) di essere in possesso dei requisiti necessari per la nomina in seno al Consiglio di Indirizzo della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, e precisamente:

- a. di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale/Provinciale di cui al Capo II del D.Lgs 267/2000 (v. DCP n. 03 del 01/02/2017);
 - b. di essere in possesso di requisiti di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica, preferibilmente fra persone con un'adeguata esperienza nella attività della Fondazione con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse (di cui all'art. 8 dello Statuto della Fondazione C.R.T., riportato nell'avviso);
 - c. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25 del D.Lgs 01/09/1993, n. 385 e dall'art. 13 del D.Lgs 24/02/1998, n. 58 e relativi decreti di attuazione (in particolare il D.M. 18/03/1998, n. 144 e il D.M. 11/11/1998, n. 468).
 - d. Di non rientrare in una delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità o conflitto di interesse previsti dall'articolo 8 dello Statuto della Fondazione C.R.T., riportato nell'avviso.
- 3) Esperienze rilevanti nel campo culturale, scientifico e professionale attinenti al territorio biellese: *(specificare quali)*:

4) Titolo di studio conseguito:

5) Attività professionale svolta e attuale:

6) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

- *copia fotostatica del proprio documento di identità;*
- *il proprio curriculum vitae;*
- *e la seguente eventuale documentazione relativa a titoli e pubblicazioni attinenti all'incarico per il quale si presenta la candidatura:*

1.
2.

_____, ____/____/____
luogo data

(Firma)

Note generali per la presentazione delle candidature

Si prega di compilare la domanda in modo leggibile, possibilmente in stampatello;

La candidatura deve essere trasmessa alla PROVINCIA DI BIELLA entro **le ore 12:00 del giorno 24/06/2021**:

per via telematica, all'indirizzo P.E.C. dell'amministrazione provinciale, protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it. In questo caso farà fede, per l'attestazione dell'avvenuta consegna e del rispetto del termine di presentazione, la ricevuta di accettazione rilasciata in automatico dal sistema di Posta Elettronica Certificata. Si specifica che il sistema riceve anche la corrispondenza elettronica proveniente da caselle di posta non certificate.

L'istanza di candidatura, sottoscritta e presentata nei modi sopra indicati, deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Il **Titolare del trattamento** è la **Provincia di Biella** (C.F.:90027160028), nella persona del Presidente *pro tempore*, con sede legale in Via Quintino Sella n. 12 - Biella (BI), PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, Telefono: 0158480611.

Il **DPO nominato** è reperibile ai seguenti dati di contatto: **Labor Service S.r.l.** con sede in Novara, via Righi n. 29, telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it.

Il trattamento dei dati personali comuni e (art. 10 GDPR), che la riguardano è finalizzato alla designazione e nomina di rappresentanti presso Enti e Società.

Il trattamento è lecito in quanto necessario per l'adempimento di obbligo di legge (riferimento: D.Lgs. 267/2000 e previsioni statutarie dei singoli enti) (come previsto dall'art 6 lett c), GDPR)

I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati e trasmessi agli organismi competenti ad effettuare la nomina, nonché inseriti nelle banche dati e pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente per il perseguimento degli adempimenti di trasparenza obbligatori per legge (D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) ed a soggetti terzi qualora disposizioni di legge o di regolamento riconoscono tale facoltà di accesso, all'Autorità Nazionale Anticorruzione o altre Autorità Pubbliche o Autorità Giudiziarie.

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell'interessato verso un Paese terzo all'Unione Europea o verso un'organizzazione internazionale. Ove si rendesse necessario si avvisa sin da ora che il trasferimento avverrà nel rispetto del Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali raccolti vengono conservati nel rispetto della vigente normativa e secondo le disposizioni relative alla documentazione amministrativa e alla gestione degli archivi delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del DPR 445/2000, D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 82/2005.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter accogliere e valutare da parte dell'Ente la domanda presentata. In assenza vi sarà l'impossibilità di svolgere le valutazioni necessarie e dar corso alla richiesta.

I dati saranno trattati e conservati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della procedura di individuazione dei candidati e, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati personali saranno conservati comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti per legge o da regolamento.

L'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione o la limitazione e opposizione al trattamento oltre che la portabilità dei dati (artt. 15 e ss del GDPR), comunicandolo al Titolare attraverso i dati di contatto sopra indicati anche attraverso la compilazione di apposito modulo messo a disposizione sul sito internet istituzionale dell'Ente nella Sezione Privacy. Inoltre, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (<https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo>).